



Roma, 25/06/2010

Ufficio: DIR/PF
Protocollo: 201000005119/AG
Oggetto: Aggiornamento elenchi allegati alla legge 713/1986 in materia di produzione e vendita dei cosmetici.

Circolare n. 7550
SS
COS 2

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

<i>Ente</i>	<i>Data ed entrata in vigore provvedimento</i>	<i>Contenuto</i>	<i>Precisazioni</i>
Ministero della Salute	Decreto 29.3.2010 pubblicato nella G.U. 138 del 16.6.2010 <u>con decorrenza dal 17 giugno 2010</u>	Aggiornamento elenchi allegati alla legge 713/1986 in materia di produzione e vendita dei cosmetici	Il decreto modifica l'allegato III della legge 713/1986. Dal 1° novembre 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del decreto (cfr all. 1) non potranno essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori da essa stabiliti. Dal 1° novembre 2012 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del decreto (cfr all. 1) non potranno essere venduti o ceduti al consumatore finale.
Ministero della Salute	Decreto 29.3.2010 pubblicato nella G.U. 139 del 17.6.2010 <u>con decorrenza dal 18 giugno 2010</u>	Aggiornamento elenchi allegati alla legge 713/1986 in materia di produzione e vendita dei cosmetici	Il decreto modifica l'allegato III della legge 713/1986. Dal 15 ottobre 2010 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del decreto (cfr all. 2) non potranno essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori da essa stabiliti e non potranno essere venduti o ceduti al consumatore finale. Fermo restando quanto sopra, è consentita al commercializzazione dei dentifrici etichettati in conformità delle disposizioni del decreto (cfr all. 2) prima del 15.10.2010.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Ministero della Salute	Decreto 29.3.2010 pubblicato nella G.U. 143 del 22.6.2010 <u>con decorrenza dal 23 giugno 2010</u>	Aggiornamento elenchi allegati alla legge 713/1986 in materia di produzione e vendita dei cosmetici	Il decreto modifica l'allegato III della legge 713/1986. Dal 15 luglio 2010 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del decreto (cfr all. 3) non potranno essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori da essa stabiliti e non potranno essere venduti o ceduti al consumatore finale.
------------------------	---	--	--

In proposito si rammenta che la responsabilità per la presenza sul mercato, dopo il termine consentito, di prodotti cosmetici non conformi quanto a composizione, confezionamento ed etichettatura, resta in capo al produttore e al responsabile dell'immissione in commercio. Non incorre invece in sanzioni il farmacista che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti cosmetici non conformi, qualora la non conformità riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, sempre che il farmacista non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione (si veda la circolare federale n. 6880 del 26.10.2006).

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)